

**All'attenzione dell'ing. Antonio AVOLIO  
Coordinatore del Gruppo Interassociativo**

Sono, franco del conte, segretario generale dell'Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, associazione che, senza fini di lucro, da oltre 40 anni promuove la cultura della sicurezza integrata, oggi con un termine più attuale definita olistica, quale SICUREZZA del sistema organizzativo di ogni entità umana, obiettivo di ogni individuo, organizzazione pubblica e privata, coniugato secondo i principi della regola dell'arte individuati nella Norma UNI EN ISO 31000.

Come ingegnere, tra tre anni festeggerò le mie nozze d'oro con l'Ordine degli ingegneri di Roma, in cui per molti anni ho avuto il piacere e l'onore di Presiedere la Commissione Qualità e, nella mia specializzazione elettrotecnica, ho seguito l'evolversi della Normativa antinfortunistica dai DPR 547 e 303 degli anni 50 alle Direttive Europee recepite in Italia con la 626 del 94 e l'81 del 2008 che, in coerenza di Legge, per l'impiantistica ha fatto riferimento alla 46/90 e oggi al DM37/08.

Come libero professionista per due consiliazioni ho fatto parte attiva del Consiglio Direttivo del COLAP, Coordinamento Libere Associazioni Professionali che si è spesa nel tempo per promuovere la regolamentazione delle Professioni non ordinistiche e oggi coordina, come forma aggregativa (Art. 3 della legge 4/13), un ragguardevole numero di Associazioni di Professionisti, operanti nelle loro singole multidisciplinari non ordinistiche e non riservate.

Come professionista ho salutato con soddisfazione le riforme sulla necessità della formazione continua dei professionisti regolamentati-ordinistici (Legge agosto 2012) a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini e di quelli non regolamentati dell'anno successivo (Legge 4/13) a tutela del mercato, che di fatto hanno imposto a tutte le professioni un percorso virtuoso per il miglioramento dei livelli di qualità di servizio (SLA), riconosciuti e misurabili in tutti i paesi dell'Unione Europea nonché valutati idonei a tutelare il mercato.

Come AIPROS, attivi da tempo in un gruppo interassociativo di esperti e stakeholder tra cui AIPS, ANIESICUREZZA, ASSOSICUREZZA, ICMQ-CERSA, TUV ITALIA, IMQ, vorremmo portare a compimento il lavoro del GDL UNI-CEI e far approvare una nuova Norma UNI, ormai in dirittura d'arrivo, sulle competenze richieste dal mercato alle figure professionali che, a vario titolo, operano sugli impianti e tecnologie HW/SW di sicurezza e che vorrebbero svolgere la propria attività di progettisti, installatori, manutentori, secondo i canoni della regola dell'arte che, in Italia e per espressa coerenza di legge<sup>1</sup>, sono associate dal 1968 alla Normativa UNI-CEI.

Conoscendo abbastanza i pregi e i difetti degli organismi di cui ho fatto parte posso affermare che nessuno di essi ha mai messo in discussione il valore della regola dell'arte e della normativa tecnica volontaria UNI-CEI ove applicabile e, in linea con l'approccio olistico

---

<sup>1</sup> Legge 1 marzo 1968, n. 186

Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.

allo sviluppo sostenibile, espresso dai 17 obiettivi del documento UN per il 2025, vorrei tentare un approccio sinergico fra i loro singoli pregi: il metodo ingegneristico, la rapidità associativa di interpretare i segnali deboli e seguire, anzi anticipare proattivamente, le esigenze del mercato, la capacità di COLAP di fare lobby positiva sulle istituzioni nazionali ed europee.

E' per tali considerazioni che, dopo aver analizzato con attenzione la Nota della CNA, Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Media Impresa, nella sua ferma opposizione alla Norma in discorso, vorrei porre alla riflessione non solo dei nostri Soci AIPROS ma anche dell'Interassociativo e del più vasto mondo delle professioni e dell'imprenditoria alcune mie considerazioni di merito.

Ormai più di 30 anni sono trascorsi da quando la 46/90 promosse sul mercato la qualità delle imprese installatrici<sup>2</sup> iscritte nei registri di appartenenza, imponendo a tutela della sicurezza dell'utente il rilascio della Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte<sup>3</sup> degli impianti da loro realizzati nonché l'obbligatorietà della progettazione a cura e nella responsabilità del Responsabile Tecnico dell'Impresa nei casi più semplici (sottosoglia) o (sovrasoglia) a cura di un professionista abilitato, ed infine con la firma di entrambi<sup>4</sup> l'accettazione delle singole loro responsabilità tra cui anche quella di aver controllato (con esito positivo) l'impianto "ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge".

Ma quali sono le competenze e le responsabilità tecniche che le imprese possono offrire oggi alle pressanti richieste di un mercato così veloce nei suoi cambiamenti? Questo domanda non è mai stata chiarita a sufficienza, anzi con il prepotente sviluppo delle rinnovabili e le storture di mercato causate p.e. dagli incentivi del Superbonus, il cliente/utente/committente ancora non ha capito bene a chi rivolgersi se al muratore-elettrico, al muratore idraulico, al muratore-elettronico o al muratore-termico, con buona pace delle competenze professionali che sarebbero invece necessarie.

Per gli impianti di sicurezza, nella redazione della DiCo alla regola dell'arte di cui alla Nota 1, assume un preciso riferimento normativo il richiamo esplicito alla/e norma/e tecniche UNI-CEI applicabili per l'impianto elettronico<sup>5</sup>, realizzato dall'impresa che abbia il giusto titolo<sup>6</sup> e, nell'assunzione di responsabilità dell'impresa e del suo tecnico di riferimento,

---

<sup>2</sup> iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. o iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (l. 8/8/1985, n. 443)

<sup>3</sup> Allegato I (di cui all'art. 7 DM37/08) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

<sup>4</sup> Il responsabile tecnico ..... (timbro e firma) Il dichiarante ..... (timbro e firma)

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 2 comma 1 f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, m

<sup>6</sup> a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

professionista interno o esterno che sia, dichiara a posteriori quali siano state le norme tecniche di regola dell'arte a cui ci si è riferiti nella progettazione, nella realizzazione e/o nella manutenzione straordinaria<sup>7</sup>.

Non è un caso che tra gli allegati obbligatori nella DiCo <sup>8</sup> sia riportato esplicitamente il "certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali", ora fintantoché non esisterà una normativa specifica di regola dell'arte va tutto bene, starà all'impresa dimostrare di avere applicato la migliore prassi esistente, ma di fronte ad una eventuale norma UNI-CEI la competenza "a regola dell'arte" del professionista risulterebbe invece inequivocabilmente ben definita e quindi applicabile come prassi di qualità consolidata e riconosciuta per legge.

Entrando nello specifico del settore della sicurezza che ci appartiene, un esempio per tutti viene dall'Allegato K della Norma CEI 79-3 che definisce le capacità che il fornitore di servizi deve possedere sia sotto il profilo organizzativo, progettuale, gestionale ed anche economico-finanziario. Infatti la Norma CEI definisce in due profili di "esperto" i requisiti professionali, i compiti e le competenze dei soggetti che operano nell'ambito della fornitura di servizi di progettazione, installazione e manutenzione: esperto di tali impianti e esperto della loro installazione, manutenzione e riparazione. Se al primo è affidata la gestione professionale delle varie fasi di valutazione del rischio, progettazione dell'impianto o validazione del progetto, tipico delle attività del Risk Manager della norma UNIENISO 10459 condotta sconsigliata la UNIENISO31000, al secondo è richiesta la professionalità per gestire l'intero processo di installazione, messa in servizio e manutenzione/riparazione dell'impianto. Per ciascuno dei due "esperti", la norma elenca le attività di cui è responsabile per conto dell'organizzazione, le competenze a lui richieste, le modalità di valutazione e di mantenimento dei requisiti con la tipica metodologia europea cosiddetta EQF.

Non è quindi un caso che già nella norma CEI 79.3 nell'allegato K <sup>9</sup> si faccia preciso riferimento alle due figure professionali <sup>10</sup> e che rappresenti - al momento ma con la Norma in revisione - la regola dell'arte attuale per individuare nell'impresa installatrice di impianti di allarme intrusione e rapina la sua capacità organizzativa, di prevedere addirittura, antesignana del GDPR nello specifico del punto K.3.4.2, la corretta ed idonea procedura

---

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

<sup>7</sup> Al punto 3) della Legenda della DiCO è esplicitamente indicata la prescrizione "Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche",

<sup>8</sup> Allegati obbligatori della DiCo:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (non c'è nessun richiamo!!)

<sup>9</sup> competenze dei soggetti che operano a vario titolo nell'ambito della fornitura di servizi per impianti di allarme intrusione e rapina

<sup>10</sup> esperto nell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme intrusione e rapina: "Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di pianificazione, installazione, manutenzione e riparazione dell'impianto".

per la custodia e conservazione delle documentazioni sensibili o riservate, e l'identificazione del personale autorizzato ad accedere a tali informazioni: non è poco! Sarà per questo che gli Uffici Acquisti delle Committenti più evolute, nel definire i requisiti per la partecipazione a gare nel settore della sicurezza, sempre più spesso attribuiscono punteggi ai requisiti professionali del personale interno, indicati nell'Allegato K.

Un altro opportuno esempio di buona prassi di tendenza è un'altra Norma, la CEI UNI EN 16763 che, in ambito sicurezza, costituisce la regola dell'arte per i servizi di pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, collaudo, consegna al committente e manutenzione di sistemi di protezione attiva contro gli incendi (sistemi automatici di rivelazione di incendio, sistemi di spegnimento, sistemi per il controllo di fumo e calore) e di sistemi di sicurezza (allarme intrusione, rapina, video-sorveglianza, controllo accessi) con esclusione esplicita dei sistemi di allarme sociale e delle centrali operative di telesorveglianza, regolati da altre Norme.

Correttamente la CEI UNI EN 16763 non fa alcuna distinzione tra safety e security; con l'incremento esponenziale della sensoristica nel mondo IoT, con l'attuale flessibilità tecnologica del campo periferico controllato, quando p.e. una telecamera, considerata come un semplice sensore pur nella sua complessità tecnologica, indistintamente può intervenire in processi di sicurezza security (p.e controllo accessi), safety (p.e. antincendio), estesi oggi anche al rischio clinico (p.e. temperature corporee), supportato dalla 16763, ritengo non abbia più alcun senso distinguere quale sia la regola d'arte per l'installatore. Con riferimento al dettato del DM 37/08, in cui l'attuale categoria di abilitazione è la b) impianti elettronici in genere, eviterei una proliferazione di Norme che possano richiedere all'installatore tre differenti "regola d'arte" e tre competenze diverse per una medesima telecamera.

Infatti per tale specifica attività, la CEI UNI EN 16763, la cui applicazione per default è la regola d'arte, fissa anche requisiti specifici per chi fornisce servizi di manutenzione: essi sono dimostrabili al mercato per il possesso di determinati livelli EQF, di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità come definiti dal Quadro Europeo delle Qualifiche e sono confermati nella "cassetta degli attrezzi" proposta da UNI come modello per la normazione delle Attività Professionali Non Regolamentate (APNR).

Cosa dire a proposito della legge 4/13 se non sottolineare che non è né a tutela dell'impresa né del professionista ma è solo un modo più specifico di richiamare tutte le parti interessate al dovere di tutela del consumatore sancito nel Codice del Consumo<sup>11</sup>; quale miglior modo di tutelare il consumatore se non quello di chiedere l'innalzamento del livello culturale del professionista operante nell'impresa a cui si rivolge, nel poter fare affidamento alla sua formazione continua che ne garantisca la competenza, raggiunta con il sapere appreso e migliorato, con la diligenza qualificata e la prudenza del suo operare?

Ma veramente CNA ritiene che la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica stessa così come indicati dal

---

<sup>11</sup> Svolgere attività professionale senza averne il titolo, costituisce inadempimento: è tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (titolo III della parte II del codice del consumo del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

DM37/08 all'articolo 4<sup>12</sup> siano tuttora adeguati e sufficienti ad esprimere compiutamente quanto necessita alle imprese ed ai responsabili tecnici in termini di conoscenza, abilità e competenza in linea con gli EQF: dalla Laurea specialistica nelle specifiche materie pertinenti fino alla prestazione lavorativa svolta come operaio installatore tutte sono abilitanti allo stesso modo?! Quale sarebbe dunque il senso della Regola dell'Arte e delle normative volontarie di riferimento? Quale garanzia di professionalità il DM37 fornisce alle imprese a tutela del mercato di riferimento?

Se la preoccupazione della CNA è principalmente quella di evitare costi all'artigiano e al piccolo medio imprenditore direi che è arrivato il momento di cambiare atteggiamento, evitare le proteste di principio, a difesa di uno statu-quo, dimostratosi fin qui inadeguato, se con la DiCo l'imprenditore certifica la funzionalità e la sicurezza dell'impianto realizzato, vale la pena ricordare l'aumento del rischio di contestazioni assicurative in caso d'incidente e la numerosità e la gravità degli infortuni sul lavoro troppo spesso mortali. La scarsa reattività dei datori di lavoro, per non parlare poi di proattività, la pochezza di investimenti sull'innovazione, sul fattore umano, sulla formazione è invece la causa principale, a mio modesto avviso, di uno scandaloso ritardo, oltre settanta anni, affinché il nostro sistema legislativo eliminasse la più grande limitazione all'applicazione effettiva dell'articolo 41 della Costituzione<sup>13</sup>: la non obbligatorietà della formazione del Datore di Lavoro in tema di sicurezza e salute nelle attività d'impresa.

Da più di settantanni aspettavamo che la Legge tra *"i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"* considerasse<sup>14</sup> finalmente la figura stessa dell'imprenditore-datore di lavoro: nonostante egli sia già individuato primo artefice e responsabile della sicurezza nei propri ambiti lavorativi è stato, nel contempo, anche l'unico attore che, nella complessa

---

<sup>12</sup>Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

<sup>13</sup> Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

<sup>14</sup> Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 al D.lgs 81/2008 TU salute e sicurezza sul lavoro

filiera del Servizio di Prevenzione e Protezione SSL (SPP) Aziendale, non ha avuto finora alcun obbligo di formazione. Al momento non ho notizia di analoghe eventuali Osservazioni della CNA ma, a breve mi aspetto di leggere le sue preoccupazioni di fronte alla cogenza di questa norma di legge che sicuramente potrà imporre ulteriori costi aggiuntivi a carico delle imprese per la formazione in tema di salute e sicurezza dei Datori Lavoro-Imprenditori e dei preposti nonché per l'eliminazione del "preposto di fatto".

Come non ho notizia, sicuramente per mia ignoranza, di reazioni della CNA di fronte all'evidente aumento dei costi per l'adeguamento documentale delle imprese che, nei lavori di importo superiori a 516.000 euro, vogliono accedere ad incentivi fiscali. La legge n. 51/2022 di conversione del DL n. 21/2022, in vigore dal 1 luglio 2023, introdurrà nuovi requisiti per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati p.e. alle riqualificazioni energetiche, tra queste, assai oneroso per gli associati CNA, sarà l'obbligo di certificazione SOA che estende la certificazione, oggi necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche, anche al settore dei lavori privati. Questa eventuale protesta della CNA mi vedrebbe invece perfettamente allineato nel contrastare un ulteriore balzello burocratico di carte e costi aggiuntivi, sovente di ostacolo alla necessaria e sempre più urgente ma reale trasformazione culturale del fare impresa.

AIPROS si propone da sempre nel perseguire e sviluppare una rinnovata cultura della sicurezza che, in partenariato pubblico-privato assieme ad ogni altro stakeholder, senza pregiudizi, abbia a cuore la crescita equilibrata e sostenibile del mercato, della libera impresa e delle libere professioni, e con spirito libero utilizzi la UNI EN ISO 31000 come strumento operativo principe per ridurre l'indeterminazione nel rischio d'impresa.

In proposito, a favore delle imprese e dell'utenza, basterebbe ricordare l'iniziativa di AIPROS per promuovere incentivi, p.e di defiscalizzazione e/o deduzione delle spese sostenute, per interventi di professionisti qualificati nelle attività di studi di fattibilità, progettazione, verifiche e controlli su impianti di sicurezza, come peraltro avviene da tempo in altri settori tecnologici per interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili

10 luglio 2022

franco del conte  
segretario generale AIPROS

